

# Sulla legittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione in merito all'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione unica necessaria per la realizzazione di un impianto fotovoltaico

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I 5 aprile 2022, n. 980 - Savasta, pres.; Barone, est. - Energy Sun Sicilia S.r.l. (avv.ti Martinez e Acunto) c. Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità (Avv. distr. Stato).

**Ambiente - Silenzio serbato dall'Amministrazione in merito all'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione unica necessaria per la realizzazione di un impianto fotovoltaico - Risarcimento dei danni - Esclusione.**

(*Omissis*)

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 2 marzo e depositato in data 13 marzo 2018 la Energy Sun Sicilia S.r.l. ha rappresentato quanto segue.

La ditta individuale Gianfranco Cutolo presentò all'Assessorato Regionale all'Industria, in data 13 gennaio 2009, domanda (prot. n. 992 del 14 gennaio 2009) per ottenere l'autorizzazione unica *ex art. 12* del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico - denominato "Gambusia" - di potenza pari a 996 Kwp per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da realizzarsi in Catania, contrada Vaccarizzo su terreno censito al catasto al foglio 68, part. cat. 2924; la domanda in questione, corredata da tutti i documenti di rito, fu trasmessa a tutti gli Enti che potevano ritenersi interessati al rilascio della predetta autorizzazione.

Poco dopo la presentazione della detta domanda, con delibera di Giunta Regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, fu approvato il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (P.E.A.R.S.); in conseguenza, l'Assessorato chiese con nota prot. 46463 del 19 novembre 2009 che la documentazione in origine presentata venisse integrata con la documentazione prevista dal punto 2 della citata delibera e che l'originario progetto venisse adeguato alle nuove previsioni del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (P.E.A.R.S.).

La ditta individuale Gianfranco Cutolo predispose la richiesta documentazione integrativa e la inoltrò con nota del 26 marzo 2010 all'Assessorato (nota assunta al protocollo in data 30 marzo 2010), precisando al contempo che la lettera di *patronage* - prevista dal citato punto 2 della delibera di Giunta Regionale n. 1 del 3 febbraio 2009 - non era più dovuta in conseguenza della sentenza T.A.R. Sicilia, Palermo, 9 febbraio 2010, n. 1775.

Nelle more, con atto pubblico del 22 settembre 2010, la ditta individuale Gianfranco Cutolo trasferì il ramo d'azienda relativo alla pratica in questione alla Energy Sun Sicilia S.r.l., cessione del ramo d'azienda portata a conoscenza dell'Assessorato con comunicazione pervenuta in data 17 dicembre 2010.

Con detta missiva, inoltre, la subentrante Energy Sun Sicilia S.r.l. completò l'integrazione documentale trasmettendo tutta la documentazione riguardante la "posizione personale" della medesima Energy Sun Sicilia S.r.l., compresa, al fine di non correre rischi di improcedibilità della domanda, la lettera di *patronage* nonché un nuovo contratto di comodato d'uso dell'area in favore della società ricorrente.

La predetta documentazione integrativa (ivi comprese le integrazioni progettuali) furono trasmesse - come da precisa richiesta dell'Assessorato - anche alle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento, chiamate ad esprimere il parere di competenza in senso alla conferenza di servizi.

La deducente precisa che l'Assessorato, dopo aver ricevuto detta documentazione, nulla rilevò al riguardo, dovendosi pertanto presumere che l'integrazione fosse risultata esaustiva e che, pertanto, l'Assessorato avrebbe dovuto completare l'*iter* autorizzativo senza alcuna remora con l'adozione dell'autorizzazione richiesta.

Tuttavia, lamenta la società ricorrente, l'Assessorato - nonostante i pareri favorevoli già espressi dalle altre Amministrazioni coinvolte - rimase inerte, non convocando neppure la prevista conferenza di servizi.

La deducente propose dunque ricorso *ex art. 117* cod. proc. amm.; all'esito del giudizio, è stata dichiarata l'illegittimità del comportamento inerte dell'Assessorato Regionale (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 29 luglio 2016, n. 237).

La società ricorrente evidenzia di poter in astratto, in forza della predetta sentenza, pretendere che l'Assessorato provveda in merito all'istanza di autorizzazione unica a suo tempo presentata; nondimeno, a causa del lungo tempo trascorso il progettato intervento non risulta essere più remunerativo ed anzi comporterebbe una forte perdita economica in caso di gestione.

In particolare, la deducente ha argomentato (cfr. pagg. 5 e ss. del ricorso) che il piano finanziario del progetto in questione era fondato su un preciso calcolo nel quale un ruolo determinante giocava l'accesso ai benefici economici statali (previsti dai cc.dd. conti energia) dell'incentivo economico erogato dal Gestore Nazionale dei Servizi Energetici e dei proventi

della cessione dell'energia all'Enel (sul punto, l'esponente ha dettagliato le caratteristiche dell'impianto di produzione dell'energia elettrica in questione).

Il progettato impianto, essendo stata prevista l'entrata in esercizio, con allaccio alla rete entro il mese di aprile 2010, avrebbe goduto secondo le previsioni iniziali dei benefici economici del c.d. secondo conto energia, che finanziava gli impianti entrati in esercizio fino al dicembre 2010.

All'origine, ha precisato la deducente, il periodo iniziale di fruizione dei benefici era stato previsto per il mese di aprile 2010 (considerato il termine massimo di sei mesi per ottenere l'autorizzazione unica e di sei mesi per il completamento delle opere); tuttavia, a causa dell'approvazione del c.d. P.E.A.R.S. e delle integrazioni documentali richieste dall'Assessorato in seguito a tale approvazione la produzione documentale è stata completata in data 17 dicembre 2010 (data dalla quale deve attestarsi l'avvio del procedimento in questione).

Per l'effetto, ripetendo i calcoli temporali sopra indicati (sei mesi per ottenere l'autorizzazione unica e sei mesi per la realizzazione dell'impianto con allacciamento alla rete) l'impianto *de quo* sarebbe potuto entrare in esercizio (con allaccio alla rete subito dopo il collaudo) al più tardi dal 1° gennaio 2012 e avrebbe da tale data iniziato a fruire dei benefici statali, consentendo di godere dei benefici in questione nella misura prevista dal c.d. quarto conto energia (D.M. 5 maggio 2011) nella misura complessiva prevista per venti anni.

Osserva la deducente che a fronte di un investimento previsto per la realizzazione dell'impianto in questione di €. 1.800.000,00 e di un costo di manutenzione calcolato per venti anni di €. 1.300.000,00, beneficiando del predetto sistema incentivante si sarebbe ottenuto un guadagno, nel predetto arco temporale, di Euro 3.513.580,00 (tenuto conto, nel predetto periodo, di un incentivo di Euro 5.586.468,00 e per la vendita di energia di Euro 1.027.112,00; all'uopo la parte ricorrente ha depositato una perizia giurata).

Essendo stati, successivamente, i predetti benefici drasticamente ridotti (in particolare, azzerati gli incentivi), l'unico beneficio rimasto (*id est* la cessione dell'energia all'Enel) da solo non consente al *business plan* di funzionare.

La società ricorrente ha quindi lamentato la perdita di una operazione economica che se attuata nell'arco temporale previsto (entrata in esercizio il 1° gennaio 2012) sarebbe stata altamente remunerativa mentre oggi sarebbe fallimentare, per fatto imputabile esclusivamente all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

1.1. Si è costituito in giudizio l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità chiedendo di respingere il ricorso.

1.2. Con ordinanza 7 dicembre 2021, n. 3701 sono stati disposti incumbenti istruttori con contestuale fissazione, per l'ulteriore trattazione del ricorso, dell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022.

1.3. All'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022, presenti i difensori della parte ricorrente e l'Avvocatura erariale per l'Amministrazione resistente, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

1. La società ricorrente ha argomentato che l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, dopo l'integrazione documentale del 17 dicembre 2010 – pur essendo la pratica in questione istruita – non ha concluso il procedimento con l'emissione del provvedimento definitivo, inerzia serbata nonostante i reiterati solleciti della Energy Sun Sicilia S.r.l..

Tale silenzio, riconosciuto illegittimo dalla sopra richiamata sentenza Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. sez. giur., 29 luglio 2016, n. 237, argomenta la deducente, ha causato gravi ed ingiusti danni alla stessa deducente che ha perso la possibilità di avvalersi degli incentivi del c.d. quarto conto energia, subendo un danno (lucro cessante) pari almeno a Euro 3.513.580,00, relativo ai primi venti anni di gestione dell'impianto, al quale deve aggiungersi l'ulteriore danno di Euro 1.250.000,00 afferente al successivo quinquennio, dovendosi ritenere che l'impianto stesso sarebbe andato ad esaurimento dopo il venticinquesimo anno di gestione.

La società ricorrente ha inoltre argomentato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità dell'Amministrazione resistente, dell'antigiuridicità del danno e dell'entità del pregiudizio subito, soffermandosi in particolare in merito alle altissime probabilità che venisse rilasciata l'anelata autorizzazione unica (in ragione: dei pareri favorevoli acquisiti dalle altre Amministrazioni; dell'assenza di rilievi in merito alla regolarità della pratica da parte dell'Assessorato; dell'autorizzazione rilasciata dall'Assessorato nello stesso periodo per un impianto di identiche caratteristiche, da realizzare nella stessa zona; del fatto che nell'agosto 2014 risultavano autorizzati ed entrati in esercizio già 543 impianti fotovoltaici di eguali tipologie e dimensioni) nonché in merito alle altissime probabilità - se non addirittura la certezza - che l'impianto in questione risultasse altamente remunerativo (come comprovato dalla documentazione versata in atti).

In conclusione, la società ricorrente ha chiesto al Tribunale adito: di prendere atto e dichiarare che, a seguito del già acclarato illegittimo silenzio serbato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità sull'istanza presentata dalla stessa società ricorrente, quest'ultima ha subito un danno ingiusto pari ad almeno a Euro 3.513.580,00 (mancato guadagno da vendita di energia e incentivi statali, detratti i costi di costruzione e gestione dell'impianto, per i primi venti anni) nonché l'ulteriore danno di Euro 1.250.000,00 (mancato ricavo della vendita dell'energia prodotta nel



successivo quinquennio, utili al netto dei costi di gestione); di condannare detto Assessorato a corrispondere alla società ricorrente – a titolo di risarcimento del danno – la somma complessiva di Euro 4.763.580,00 oltre a rivalutazione ed interessi dalla data di presentazione del ricorso fino al soddisfo.

La società ricorrente ha chiesto, inoltre, la condanna del medesimo Assessorato Regionale al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari del giudizio nonché la nomina di consulente tecnico d'ufficio.

2. La domanda risarcitoria è infondata.

2.1. Giova premettere che viene in evidenza nel presente giudizio una domanda di risarcimento del danno da "silenzio". Sul punto la giurisprudenza ha condivisibilmente precisato che il risarcimento del danno per il silenzio serbato dall'Amministrazione su un'istanza del privato equivale al risarcimento di un danno per ritardo nel provvedere (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 luglio 2021, n. 5033).

2.2. Ritiene il Collegio che indipendentemente dall'analisi circa la sussistenza degli elementi costitutivi della dedotta fattispecie di responsabilità, elementi che è onere della parte ricorrente provare - *id est* sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) - la proposta domanda risarcitoria deve essere disattesa in ragione della condotta serbata dalla società ricorrente contraria al principio di buona fede ed al parametro della diligenza, nei termini in appresso specificati.

2.3. Come rilevato da consolidato e costante orientamento giurisprudenziale, in conformità ai doveri di ordinaria diligenza nelle relazioni intersoggettive - che informano l'ordinamento e che richiedono di responsabilmente attivarsi nel limite di un apprezzabile sacrificio al fine di evitare che la situazione produttiva del danno si aggravi con il passare del tempo - anche in tema di danno da ritardo occorre valutare non il solo comportamento dell'Amministrazione, ma anche la condotta del danneggiato, il quale è parte essenziale ed attiva del procedimento e, in tale veste, dispone di capacità idonee ad incidere sulla tempistica e sull'esito del procedimento stesso, attraverso il ricorso ai rimedi amministrativi e giurisdizionali offertigli dall'ordinamento (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. IV, 20 ottobre 2020, n. 6352).

Pertanto, nell'ambito dei comportamenti esigibili da un soggetto di media od ordinaria diligenza, si devono enucleare le condotte astrattamente idonee per il privato ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, onde accertare se il danno poteva essere evitato attraverso un uso corretto e tempestivo degli strumenti predisposti dall'ordinamento a tutela della posizione soggettiva di cui il privato è portatore, tra cui il c.d. rito del silenzio (disciplinato dagli artt. 31 e 117 cod. proc. amm.) che deve essere attivato con tempestività, rilevando altrimenti, ai fini dell'art. 1227 cod. civ. in ordine all'accertamento della spettanza del risarcimento nonché alla quantificazione del danno risarcibile (arg. *ex T.A.R. Lazio*, Roma, sez. III bis, 13 dicembre 2019, n. 14346).

In altri termini, sull'istante portatore di un interesse legittimo pretensivo grava un preciso onere di attivazione al fine di reagire all'inerzia all'Amministrazione, con la conseguenza che solo in caso di persistente inerzia a seguito dell'attivazione di poteri sostitutivi o del rito del silenzio può configurarsi la lesione del bene della vita risarcibile, alla stregua dei canoni di correttezza e di buona fede che devono caratterizzare lo svolgimento del rapporto tra soggetto pubblico e privato (arg. *ex T.A.R. Sicilia*, Palermo, sez. III, 3 aprile 2019, n. 944; *T.A.R. Toscana*, sez. III, 18 marzo 2019, n. 374).

Sul punto va richiamato l'insegnamento racchiuso nella sentenza Cons. Stato, Ad. Plen., 23 marzo 2011, n. 3, secondo il quale la regola della non risarcibilità dei danni evitabili, sancita dall'art. 30, comma 3, cod. proc. amm., è ricognitiva di principi già evincibili alla stregua di un'interpretazione evolutiva del capoverso dell'art. 1227 cod. civ..

In particolare, detta ultima disposizione introduce un giudizio basato sulla c.d. causalità ipotetica, in forza del quale non deve essere risarcito il danno che il creditore non avrebbe subito se avesse serbato il comportamento collaborativo cui è tenuto, secondo correttezza; sul piano teleologico, la prescrizione, espressione del più generale principio di correttezza nei rapporti bilaterali, mira a prevenire comportamenti opportunistici che intendano trarre occasione di lucro da situazioni che hanno leso in modo marginale gli interessi dei destinatari tanto da non averli indotti ad attivarsi in modo adeguato onde prevenire o controllare l'evolversi degli eventi (cfr., per ulteriori applicazioni del principio di causalità ipotetica, artt. 1221, comma 1, e 1805, comma 2 cod. civ., 369 cod. nav.). L'art. 1227, capoverso, cod. civ. costituisce allora applicazione del più generale principio di esclusione della responsabilità ogni volta in cui si provi, in base ad un giudizio ipotetico più che strettamente causale, che il danno prodottosi non rappresenta una perdita patrimoniale per il creditore o per il danneggiato in quanto l'avrebbe egualmente subita o perché avrebbe potuto evitarla (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 luglio 2020, n. 4221).

Le sopra richiamate coordinate ermeneutiche sono state di recente ribadite da Cons. Stato, Ad. Plen., 23 aprile 2021, n. 7, secondo cui (in sintesi):

- la legislazione prevede uno strumento di cooperazione con il privato istante, finalizzato a superare l'inerzia dell'Amministrazione, incentrato sul potere di avocazione dell'affare (art. 2, commi 9-bis - 9-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241); l'istituto ha un ruolo centrale nella fattispecie di responsabilità dell'Amministrazione per danno da ritardo: la sua attivazione da parte del privato è infatti indice di serietà ed effettività dell'interesse legittimo di quest'ultimo al provvedimento espresso. In tale prospettiva, il mancato utilizzo dello strumento può concorrere a costituire comportamento valutabile ai sensi dell'art. 30, comma 3, cod. proc. amm. al fine di escludere il risarcimento dei danni

che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti;

- allo strumento procedimentale sopra indicato si aggiungono quelli di ordine processuale, tra cui l'azione contro il silenzio (artt. 31 e 117 cod. proc. amm.) la cui proposizione di per sé evidenzia all'Amministrazione che l'ulteriore ritardo nella conclusione del procedimento può comportare un pregiudizio economico.

Sempre per la citata pronuncia nomofilattica, la mancata sollecitazione del potere di avocazione previsto dall'art. 2, commi 9-bis e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 così come la mancata proposizione di ricorsi giurisdizionali non ha rilievo come presupposto processuale dell'azione risarcitoria, ormai svincolata da ogni forma di pregiudiziale amministrativa; la condotta attiva del privato può invece assumere rilievo come fattore di mitigazione o anche di esclusione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 30, comma 3, secondo periodo, cod. proc. amm., laddove si accerti che le condotte attive trascurate avrebbero verosimilmente inciso, in senso preclusivo o limitativo, sul perimetro del danno.

La necessità che nell'esame della domanda di risarcimento dei danni da illegittimo o mancato esercizio della funzione pubblica sia in ogni caso valutata la condotta del privato costituisce un profilo di peculiarità della responsabilità dell'Amministrazione rispetto al modello di riferimento costituito dalla fattispecie generale dell'illecito civile prevista dall'art. 2043 cod. civ., in considerazione della complessa evoluzione che nel tempo, a partire dalla teorica del procedimento amministrativo, hanno subito i rapporti tra Amministrazione e privato in termini di partecipazione per quest'ultimo e di attenuazione della posizione di supremazia dell'Amministrazione nell'esercizio della funzione, con conseguenti oneri.

2.4. Nel caso che occupa la società ricorrente ha argomentato che:

- in data 17 dicembre 2010 la produzione documentale risultava completata; da tale data, deve ritenersi avviato il procedimento per il rilascio dell'anelata autorizzazione;

- considerato il termine di sei mesi per ottenere l'autorizzazione unica e di ulteriori sei mesi per la realizzazione dell'impianto con allacciamento alla rete, l'impianto *de quo* sarebbe potuto entrare in esercizio (con allaccio alla rete subito dopo il collaudo) al più tardi dal 1° gennaio 2012 e avrebbe da tale data iniziato a fruire dei benefici statali, consentendo di godere dei benefici nella misura prevista dal c.d. quarto conto energia (D.M. 5 maggio 2011) nella misura complessiva prevista per venti anni.

Tuttavia, non risulta che, una volta maturato il termine di centottanta giorni dal 17 dicembre 2010, la società ricorrente abbia sollecitamente esortato l'Assessorato regionale a concludere il procedimento in questione con il rilascio dell'autorizzazione; ma soprattutto, non risulta che la parte ricorrente abbia attivato tempestivamente il rimedio *contra silentium*: invero, la proposizione dell'azione ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. risale al mese di ottobre del 2014, *id est* allorché risultava ampiamente spirato il termine del 1° gennaio 2012 indicato dalla parte ricorrente in relazione all'entrata in esercizio dell'impianto in questione.

Giova inoltre ricordare che per effetto dell'art. 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono stati adottati gli ultimi due c.d. conti energia:

- quarto conto (D.M. 5 maggio 2011), di cui giova richiamare: l'art. 1, comma 2, secondo cui “[...] *il presente decreto si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW, corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro*”; nonché l'art. 2, comma 3: “*al raggiungimento del minore dei valori di costo indicativo cumulato annuo di cui all'art. 1, comma 2 [...] possono essere riviste le modalità di incentivazione di cui al presente decreto, favorendo in ogni caso l'ulteriore sviluppo del settore*”;

- quinto conto (D.M. 5 luglio 2012), il cui art. 1 prevede: in attuazione dell'art. 25, comma 10, cit. (e tenuto conto di quanto stabilito dal quarto conto all'art. 2, comma 3, cit.) esso disciplina le modalità di incentivazione “*da applicarsi successivamente al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro*” (comma 1); l'Autorità per l'energia elettrica e il gas “[...] *individua la data in cui il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi [...] raggiunge il valore di 6 miliardi di euro l'anno*” (comma 2; precisando al comma 3 l'applicabilità delle modalità incentivanti ivi previste “*decorsi quarantacinque giorni solari dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma*”); lo stesso D.M. “*cessa di applicarsi, in ogni caso, decorsi trenta giorni solari dalla data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l'anno*” (data parimenti individuata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas: comma 5).

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha dato atto del raggiungimento di tale “*costo indicativo cumulato annuo degli incentivi*”: al 12 luglio 2012, quanto al valore di 6 miliardi di Euro, con conseguente applicazione delle modalità incentivanti del quinto conto a decorrere dal 27 agosto 2012 (delib. 12 luglio 2012, n. 292/2012/R/EFR); al 6 giugno 2013, quanto al valore di 6,7 miliardi di Euro, con conseguente cessazione degli effetti del quinto conto al 6 luglio 2013 (delib. 6 giugno 2013, n. 250/2013/R/EFR).

Ne segue che non sono più incentivati gli impianti aventi data di entrata in esercizio successiva al 7 luglio 2013 (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, ord. 1 settembre 2015, n. 10978).

A giudizio del Collegio, il contegno serbato dalla società ricorrente rileva come comportamento causalmente orientato ai

sensi dell'art. 1227 cod. civ. - cfr. art. 30 cod. proc. amm. - in ordine all'accertamento della spettanza del risarcimento. In altri termini, il nesso causale deve considerarsi “giuridicamente spezzato” non avendo la società ricorrente esercitato - con la opportuna diligenza e tempestività - i mezzi processuali che l'ordinamento pone a sua disposizione per evitare “in forma specifica” il pregiudizio di cui poi è stato invocato il ristoro per equivalente (arg. *ex* Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 27 ottobre 2020, n. 994).

Invero, il giudice amministrativo è chiamato a valutare, senza necessità di eccezione di parte ed acquisendo anche d'ufficio gli elementi di prova all'uopo necessari, se il presumibile esito dell'utilizzazione degli strumenti di tutela avrebbe, secondo un giudizio di causalità ipotetica basato su una logica probabilistica che apprezzi il comportamento globale del ricorrente, evitato in tutto o in parte il danno (arg. *ex* T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter, 5 dicembre 2019, n. 13911).

Orbene, nel caso che occupa, il tardivo impulso processuale della parte ricorrente - che, si ribadisce, ha atteso fino all'anno 2014 prima di esercitare l'*actio contra silentium* - ha integrato la violazione del dovere di diligenza - che nel giudizio amministrativo costituisce apprezzamento accertabile d'ufficio dal giudice - spiegando così un effetto eziologico esclusivo nella produzione del preteso danno, altrimenti evitabile (arg. *ex* T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 13 dicembre 2019, n. 2886).

3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

4. La peculiarità della vicenda contenziosa giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

(*Omissis*)

